



Prot. 352 /vf

Como, 22 novembre 2016

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 26/2016

Cambio destinazione d'uso in assenza di permesso di costruire: ecco le sanzioni previste

Cass. 30.08.2016,
n. 36563

Il proprietario di un locale sottotetto aveva trasformato, in assenza di permesso di costruire, l'immobile in un appartamento.

A seguito di un accertamento della Polizia Municipale, il proprietario veniva condannato in primo grado alla pena di **10 giorni di arresto e 5.600 euro di ammenda**.

Successivamente la Corte di Appello confermava la sanzione penale come previsto dall'art. 44 lettera b) del dpr 380/2001: *"È previsto l'arresto fino a 2 anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione"*.

Il trasgressore proponeva dunque ricorso in Cassazione.

Secondo il ricorrente non vi sarebbe alcuna certezza circa l'utilizzo *«certo, effettivo e concreto»* dell'immobile, così come modificato.

Cambio destinazione d'uso in assenza del permesso di costruire: la sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione si esprime con la **sentenza n.36563/2016** sul ricorso presentato dal proprietario del sottotetto.

La Corte richiama l'art. 23-ter comma 1 del dpr 380/2001, secondo cui: *"Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale; rurale"*.

L'accertamento del cambio di destinazione d'uso per **difformità totale rispetto al titolo abilitativo** dev'essere effettuato sulla base dell'individuazione di elementi univocamente significativi, propri del diverso uso cui l'opera è destinata e non coerenti con l'originaria destinazione della medesima (sottotetto in un condominio).

In tal caso la difformità totale è risultata inequivocabile in quanto sono state rilevate le seguenti opere:

- suddivisione del locale in più vani (compreso il bagno)
- creazione di una parete in cartongesso
- nuovo arredamento
- installazione di radiatori, prese per corrente, televisive e punti luce, nonché di porta blindata e videocitofono

Chiusura balcone e realizzazione di una veranda: senza il permesso di costruire va demolita!

TAR LECCE
20.10.2016, n. 1601

A riconferma del cambio di destinazione d'uso vi è inoltre il **canone locatizio dell'immobile** pari a 250 euro per 40 m², eccessivo e fuori mercato, se riferito ad un mero locale di servizio.

Pertanto la Corte di Cassazione conferma la sentenza dei primi due gradi di giudizio e condanna il proprietario del sottotetto (diventato appartamento) alla pena di 10 giorni di arresto e 5.600 euro di ammenda.

http://www.quotidianodelcondominio.it/il-quotidiano-del-condominio/leggi-e-sentenze/sottotetto-condominiale-trasformato-in-alloggio-e-affittato----illegale/info_inserzione.html

Il proprietario di un immobile eseguiva la chiusura di un proprio balconcino, realizzando di conseguenza una piccola veranda con una struttura in alluminio e vetri.

Il Comune ingiungeva la demolizione dell'opera, in quanto realizzata **in assenza del permesso di costruire**. A seguito dell'ingiunzione il proprietario proponeva ricorso al Tar.

Chiusura balcone e realizzazione di una veranda, la sentenza del Tar Lecce

Il Tar Lecce con sentenza n. 1601/2016 si esprime sul ricorso presentato dal proprietario della veranda.

Il ricorso viene improntato sulla natura dell'intervento realizzato. Secondo il ricorrente l'intervento in essere è:

- di **modesta entità**, operato mediante l'installazione di pareti mobili estraibili in alluminio e vetro su un terrazzino
- **un'opera di restauro e risanamento conservativo** (art. 3 comma 1 lett. c dpr n. 380/2001), non configurabile quale "nuova costruzione" e quindi realizzabile senza permesso di costruire. Secondo l'art. 3 comma 1, lett. e.6 dpr 380/2001, non va considerata nuova costruzione l'**opera pertinenziale** con volumetria inferiore al 20% del volume dell'edificio principale
- **un'installazione di pareti o divisori mobili**, che non comportino alcuna modificazione alle pareti ed ai solai preesistenti relativi all'unità immobiliare. Tali lavori, secondo il regolamento comunale, non sono soggetti al rilascio della concessione o dell'autorizzazione del Sindaco

Il Tar Lecce rigetta il ricorso presentato con le seguenti motivazioni:

- la **realizzazione** di una veranda, anche se di modesta entità, essendo chiusa sui lati, costituisce una trasformazione urbanistico-edilizia e **determina un aumento della superficie utile e nuova volumetria**. Si tratta dunque di una modifica del precedente organismo edilizio. Pertanto, l'intervento va inteso come **ristrutturazione edilizia** (art. 3 lettera d dpr 380/2001) ed è necessario il permesso di costruire
- **occorre distinguere** il concetto di **pertinenza** previsto dal **diritto civile** da quello **inteso in senso urbanistico**. Nel caso in esame, il concetto di pertinenza non può essere applicato, in quanto la veranda assume una **funzione autonoma** rispetto all'immobile. Dunque, gli interventi che, pur essendo accessori a quello principale, incidono sull'assetto edilizio preesistente e determinano un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire
- la **disposizione** comunale è relativa all'installazione di **pareti o divisori mobili ed è riconducibile ad opere interne** e non alla chiusura di balconi esterni e quindi non può essere richiamata in questo contesto

Pertanto i giudici di primo grado respingono il ricorso presentato, confermando l'ingiunzione di demolizione della veranda.

<http://www.giurdanella.it/2016/11/04/permesso-di-costruire-legittimo-il-diniego-del-comune-in-assenza-di-parere-cec/>

Publicata la CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) "Atmosfere esplosive. Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili"

La Norma tratta dell'identificazione e della classificazione dei luoghi dove sono presenti atmosfere esplosive dovute a polvere e strati di polvere combustibile, onde consentire un'adeguata valutazione delle sorgenti di accensione presenti in detti luoghi. I principi di questa Norma possono anche essere seguiti nei casi in cui fibre combustibili o residui volanti combustibili possono causare un pericolo.

È destinata ad essere applicata dove può esserci un rischio dovuto alla presenza di atmosfere esplosive dovute a polvere o strati di polvere combustibile, in condizioni atmosferiche normali.

<http://webstore.ceinorme.it/webstorecopertina.aspx?ID=14651&PR=NO>

Apparecchi di illuminazione resistenti agli atti vandalici

E' disponibile nella sezione "inchieste pubbliche" del sito CEI la "Guida per la costruzione degli apparecchi di illuminazione resistenti agli atti vandalici".

Il progetto di guida fornisce informazioni sulla costruzione degli apparecchi di illuminazione dichiarati come resistenti agli atti vandalici, che incorporano sorgenti di illuminazione elettrica, in grado di funzionare con tensioni di alimentazione fino a 1 000 V in corrente alternata e 1 500 V in corrente continua.

La guida propone tre livelli di resistenza agli atti vandalici:

- Categoria 0 - Apparecchio con una ridotta resistenza agli atti vandalici.
- Categoria 1 - Apparecchio con una media resistenza agli atti vandalici.
- Categoria 2 - Apparecchio con una elevata resistenza agli atti vandalici.

Le prescrizioni e le relative prove della Guida trattano la classificazione, la marcatura e la costruzione.

Essa non sostituisce le prescrizioni di sicurezza contenute nelle rispettive Norme di prodotto e quindi si applica in aggiunta ad esse.

Fer non FV, online il bollettino sul 1° semestre 2016

È online il documento "Incentivazione delle fonti rinnovabili. Bollettino aggiornato al 30 giugno 2016".

Il bollettino fornisce un aggiornamento sui meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico e contiene informazioni sulle attività di qualifica e controllo degli impianti, sull'emissione dei Certificati Verdi e sull'erogazione delle Tariffe Onnicomprensive e delle tariffe incentivanti ai sensi del DM 6 luglio 2012.

Il documento presenta inoltre un'analisi sulla progressiva entrata in esercizio degli impianti ammessi in posizione utile nei registri o aggiudicatari delle procedure d'asta.

E' possibile consultare e scaricare il file Excel con gli elenchi degli impianti ammessi agli incentivi al seguente link:

<http://www.gse.it/it/Dati%20e%20Bilanci/bollettino%20informativo%20sull%20energia%20da%20fonti%20rinnovabili/Pagine/default.aspx>

Società tra professionisti (stp) e Società di ingegneria

Si segnala che è stato predisposto dal Centro Studi Eppi un documento con il quale si è voluto rendere una disamina delle modalità di esercizio della libera professione in regime societario.

Fatturazione elettronica, definite le regole per la trasmissione telematica dei dati

Agenzia Entrate
Prov. 28.10.2016

Si sono analizzate, pertanto, le società di ingegneria e le società tra professionisti individuandone i loro caratteri peculiari, puntando l'attenzione sui risvolti previdenziali dei redditi e volumi d'affari prodotti in questa forma. E' possibile consultare il documento al seguente link https://www.eppi.it/files/centro_studi/Societ%C3%A0_tra_professionisti_e_di_ingegneria.pdf

Il Dlgs 127/2015 oltre ad introdurre le misure volte ad incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Introduce, anche, l'opzione dell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute a decorrere dall'01.01.2017.

Chi deciderà di procedere con la trasmissione telematica dei dati di fatture emesse e ricevute potrà usufruire di agevolazioni e semplificazioni fiscali.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in riferimento all'utilizzo della fatturazione elettronica: tempi, modalità e agevolazioni.

Le regole tecniche sono necessarie per consentire ai contribuenti Iva di esercitare l'opzione di trasmissione telematica dei dati delle fatture già con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio prossimo, come previsto dal dlgs 127/2015.

Il provvedimento contiene:

- le informazioni da trasmettere
- il formato che le informazioni devono avere
- i termini per la trasmissione automatica dei dati
- la messa a disposizione e trattamento dei dati
- la sicurezza dei dati

La fatturazione elettronica potrà essere utilizzata accedendo ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati.

L'opzione dura 4 anni e viene automaticamente rinnovata per 5 anni se non viene fatta esplicita richiesta di revoca da parte del contribuente.

Per accedere al sistema bisogna collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate e cliccare su "Fatturazione elettronica". Il sistema richiederà l'autenticazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline o a Spid (Sistema pubblico di identità digitale).

Per i contribuenti che eserciteranno l'opzione della fatturazione elettronica, sono previste le seguenti **agevolazioni e semplificazioni**:

- beneficio della **procedura accelerata di rimborso**
- la **riduzione di un anno del termine per gli accertamenti**
- l'utilizzo del **Sistema di Interscambio per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti** (in tal modo le Entrate acquisiranno automaticamente i dati delle fatture e **il contribuente potrà evitare l'adempimento di trasmissione**)

La trasmissione sarà possibile dal prossimo 1° gennaio 2017.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/ottobre+2016+provvedimenti/provvedimento+28102016+trasmissione+telematica+dati+fattura>

Semplificazione procedimenti amministrativi, in Gazzetta il regolamento

Dpr 12.09.2016, n. 194
G.U. 27.10.2016, n. 252

È stato pubblicato il **regolamento per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi** riguardanti:

- rilevanti **insediamenti produttivi**
- opere di rilevante **impatto sul territorio**

- avvio **attività imprenditoriali** suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione

Il regolamento semplifica i seguenti procedimenti amministrativi:

- autorizzazioni
- licenze
- concessioni non costitutive
- permessi o nulla osta comunque denominati compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità

Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun ente territoriale può individuare un **elenco di progetti**, ciascuno dei quali è corredato da specifica **analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale**.

Entro il successivo 28 febbraio possono essere individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche su segnalazione del soggetto proponente, **progetti non inseriti nell'elenco**.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabiliti i **criteri per la selezione dei progetti**, in relazione alla rilevanza strategica degli interventi pubblici e privati assoggettati alla procedura semplificata.

Entro il successivo 31 marzo, con apposito DPCM, sono individuati in concreto i **singoli progetti**, anche in ragione della loro rilevanza economica o occupazionale rilevata anche tenendo conto dell'analisi di valutazione dell'impatto economico e sociale, le disposizioni previste.

Possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere o degli insediamenti produttivi e l'avvio dell'attività.

Tale riduzione è consentita, **in misura non superiore al 50 %** rispetto ai termini di cui all'art. 2 della lg 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo di:

- organizzazione amministrativa
- natura degli interessi pubblici tutelati
- articolare complessità del procedimento

Nel caso in cui il termine sia già parzialmente decorso, la riduzione opera con riferimento al periodo residuo.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/27/16G00206/sg>

Piattaforma di lavoro elevabile: rientra nella stima dei costi per la sicurezza?

Ministero Lavoro
Interpello 25.10.2016,
n. 13

La Commissione interpelli ha fornito nuove indicazioni sul tema dei costi della sicurezza in cantiere e l'utilizzo di una **piattaforma di lavoro elevabile**.

Le piattaforme di lavoro elevabili (PLE) sono attrezzature che negli ultimi anni hanno avuto una diffusione sempre maggiore per l'esecuzione di lavori in quota, sia nei cantieri edili sia in altri luoghi di lavoro.

Con l'**Interpello 13/2016** il Ministero del lavoro risponde ad un quesito avanzato dalla Regione Toscana in merito alla possibilità di considerare come costo per la sicurezza l'utilizzo di una PLE in sostituzione di un ponteggio metallico fisso.

Premesso che la piattaforma di lavoro elevabile non è fra gli apprestamenti previsti nell'elenco di cui all'allegato XV.1 del *dlgs 81/2008*, la Commissione ha precisato che *la piattaforma di lavoro elevabile rientra nella stima dei costi per la sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti*.

Nel caso specifico tale soluzione è migliorativa delle condizioni di sicurezza per l'esecuzione dei lavori previsti. La stessa, infatti, può sostituire un ponteggio metallico fisso in quanto più idonea a garantire la sicurezza per l'esecuzione dei lavori previsti.

Campi elettromagnetici e valori di assorbimento da parte degli edifici, ecco le linee guida

D.M. 05.10.2016
G.U. 27.10.2016, n. 252

In definitiva, la PLE può essere ricompresa fra gli apprestamenti indicati nell'elenco di cui all'allegato XV.1 del dlgs 81/2008. La stima dei costi per la sicurezza deve contenere anche le misure preventive e protettive previste nel PSC per lavori interferenti.

<http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/298-Regione-Toscana-Piattaforma-elevatrice-Interpello-13-signed.pdf>

Sono state pubblicate le linee guida relative ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.

Il gestore adotta fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell'intervallo 0÷3 dB nei casi di:

- pareti e coperture con finestre
- altre aperture di analoga natura

Le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale di propria competenza vincolando la validità dello stesso alla effettuazione di misurazioni, una volta che l'impianto è attivo. Le misurazioni sono volte alla verifica del rispetto dei limiti e quindi alla correttezza dei fattori di attenuazione utilizzati. L'attività di controllo è a carico del gestore stesso.

Per tener conto delle differenti proprietà schermanti offerte dai materiali in funzione della frequenza, si adottano i seguenti due diversi fattori di riduzione:


- **6 dB** per pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura:
 - in prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz
- **3 db** per pareti e coperture senza finestre, o altre aperture di analoga natura:
 - in presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz

In considerazione della possibilità di esposizione nella condizione a "finestre aperte", indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti, si adotta il seguente fattore di attenuazione:

- **0 db** per pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura

Il Gestore, in tal caso, può comunque utilizzare fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell'intervallo 0÷3 dB, motivando opportunamente tale scelta. In tal caso è necessario giustificare, certificare e documentare con prospetti e fotografie da parte del professionista incaricato dal Gestore e, pertanto, sotto la propria responsabilità.

Parete con finestra: Ai fini dell'applicazione delle presenti Linee Guida, si precisa che si definisce parete con finestra (ConF) qualunque porzione di parete/copertura di un edificio, in corrispondenza di un piano dell'edificio stesso, in cui siano presenti aperture:



PROSPETTI EDIFICI PER APPLICAZIONE FATTORI DI ATTENUAZIONE

Il Gestore può utilizzare per l'attenuazione da **parete con finestra (ConF)** un valore diverso da 0.

In tal caso le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale di propria competenza. È necessario considerare la correttezza dei fattori di attenuazione utilizzati e verificare il rispetto dei seguenti limiti:

- valore limite di esposizione
- valore di attenzione
- obiettivo di qualità, ove applicabili

L'attenuazione 0 dB (se non indicato diversamente dal gestore secondo quanto stabilito in precedenza) per **parete con finestra (ConF)** è da considerare nel calcolo del campo elettromagnetico nelle seguenti aree:


- direttamente in linea di vista con l'antenna
- per le quali la retta congiungente l'antenna ed un punto posto all'interno dell'edificio non intercetta altro ostacolo se non la suddetta parete con finestre o altre aperture

Parete senza finestra: Per il calcolo del campo elettromagnetico all'interno dell'edificio ad una quota di 1,5 m dal piano di calpestio, qualora la porzione di parete in corrispondenza di un piano di un edificio non abbia aperture, dovrà essere applicata l'attenuazione da **parete senza finestra (SF)**.

Campi elettromagnetici, esempio di applicazione dei fattori di attenuazione

L'applicazione dei coefficienti di attenuazione SF, e ConF quando diverso da 0 (ma comunque inferiore a 3 dB), dovrà essere certificata e documentata in modo simile dai gestori al momento della richiesta di parere tramite prospetti e/o documentazione fotografica.

Di seguito proponiamo un esempio di applicazione dei fattori di attenuazione.



ESEMPIO DI APPLICAZIONE FATTORI DI ATTENUAZIONE

I fattori di attenuazione sopra descritti saranno applicati ai sensi dell'art. 14, c. 8, lettera d) del *dl 18 ottobre 2012, n. 179*.

In assenza di tali indicazioni gli edifici saranno **sempre considerati come provvisti di finestre**. In questo caso verrà quindi applicato un fattore di attenuazione pari a 0 dB.

Le linee guida saranno aggiornate con periodicità semestrale con apposito decreto.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/27/16A07701/sg>

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Orazio Spezzani)